

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

4° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1976

Presidenza del Presidente GUI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Integrazione dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56, ai fini dell'estensione ai congedati dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal Corpo degli agenti di custodia della elevazione del limite massimo di età per la partecipazione agli esami di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale » (301)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 18, 19
ANDÒ (DC), relatore alla Commissione . . .	18
DARIDA, sottosegretario di Stato per l'interno	18
DE MATTEIS (PSI)	18
MURMURA (DC)	18

« Modifiche all'ordinamento degli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito pignoratizio » (310)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 19, 21, 22 e <i>passim</i>
AGRIMI (DC), relatore alla Commissione .	19, 23 24
ANDÒ (DC)	21
BRANCA (Sin. Ind.)	24
COLOMBO Vittorino (DC)	24, 25
DARIDA, sottosegretario di Stato per l'interno	23, 25
DE MATTEIS (PSI)	22, 24
MAFFIOLETTI (PCI)	21, 22, 24
MODICA (PCI)	24
MURMURA (DC)	21, 24
TREU (DC)	22, 24, 25

La seduta ha inizio alle ore 10.

MANCINO, f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Integrazione dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56, ai fini dell'estensione ai congedati dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal Corpo degli agenti di custodia della elevazione del limite massimo di età per la partecipazione agli esami di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale » (301)

(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56, ai fini dell'estensione ai congedati dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal Corpo degli agenti di custodia della elevazione del limite massimo di età per la partecipazione agli esami di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale ».

Prego il senatore Andò di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A N D Ò, relatore alla Commissione. L'articolo 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56, richiamato nel titolo del disegno di legge, prescrive per l'ammissione all'esame di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale determinati requisiti, e precisamente: la cittadinanza italiana, l'essere incensurati, la buona condotta, la sana costituzione e il possesso del titolo di licenza di scuola media inferiore, ma al punto 1), quello a cui fa riferimento l'articolo unico oggetto del nostro esame, stabilisce un'eccezione ai previsti limiti di età, dai 21 ai 40 anni, elevando a 50 il limite massimo per gli ex combattenti, i partigiani ed i congedati dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo della guardia di finanza. Così facendo si è operata una discriminazione, alla quale il disegno di legge n. 301 intende ovviare, nei confronti dei congedati dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal Corpo degli agenti di custodia. Infatti, le due categorie sono assimilabili a quelle dei carabinieri e dei finanziari, rispetto alle quali durante la loro attività di servizio si trovano in condizioni di impiego

analoghe ed hanno anche analoghe esperienze, che le rendono idonee a svolgere le delicate mansioni degli ufficiali esattoriali. Si tratta, dunque, di includere i congedati dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal Corpo degli agenti di custodia tra i beneficiari dell'elevazione del limite massimo di età ai fini dell'ammissione ai menzionati esami professionali, proposta che mi sembra non presenti difficoltà di approvazione. Invito, pertanto, la Commissione ad esprimere il suo voto favorevole al disegno di legge.

Debbo, però, aggiungere che vorrei modificare la formulazione dell'articolo unico nel seguente modo:

« Al punto 1) del primo comma dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56, dopo le parole: "ed i congedati", sostituire le parole successive con le seguenti: "dall'Arma dei carabinieri e dai Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia" ».

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

M U R M U R A. Sono d'accordo con il relatore sulla necessità di modificare il testo da un punto di vista formale, ma forse sarebbe opportuno riportare l'intero articolo 3 modificato per dare all'articolo unico una veste migliore, anche dal lato estetico.

D E M A T T E I S. Anche io sono favorevole ad una nuova formulazione.

A N D Ò, relatore alla Commissione. L'articolo 3 è molto lungo. Mi riservo, comunque, di presentare una formulazione definitiva dell'articolo unico.

D A R I D A, sottosegretario di Stato per l'interno. Nel ribadire le argomentazioni per le quali il Governo intende, con questo disegno di legge, eliminare la discriminazione operata dalla legge del 1951, dichiaro di rimettermi alla Commissione per quel che riguarda la definitiva formulazione dell'articolo unico.

1^a COMMISSIONE

4° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1976)

P R E S I D E N T E. In attesa che pervenga il prescritto parere della Commissione giustizia, non essendo ancora trascorsi i termini, propongo di rinviare la discussione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

« Modifiche all'ordinamento degli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito pignoratizio » (310)

(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento degli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito pignoratizio ».

Prego il senatore Agrimi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A G R I M I, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, ci troviamo nella condizione di dover constatare che l'antico istituto dell'esercizio del credito su pegno è stato di recente riscoperto ed usato da quanti svolgono attività disoneste, sfortunatamente molto moderne ed attuali. Il primo lamentato fenomeno riguarda coloro che danno in pegno un bene mobile di cui sono diventati possessori con patto di riservato dominio, ma non proprietari, non avendolo ancora interamente pagato. Il secondo fenomeno riguarda coloro che ricorrono al pegno per disfarsi e al tempo stesso per realizzare il valore di oggetti, e in particolare, di preziosi provenienti da azioni criminose.

Il presente disegno di legge tende ad ovviare a detti inconvenienti, richiamandosi anche alle legislazioni vigenti in altri paesi, quali il Belgio, la Francia, la Germania federale, l'Inghilterra, l'Australia, che, come è esposto nella relazione governativa, prevedono al riguardo una più severa disciplina. L'istituto del pegno conserva, purtroppo, ancora la sua funzione, per chi si trova in situazione di estremo bisogno e deve affrontare impellenti necessità, non altrimenti fronteggiabili; esso non può, però, essere lasciato

a disposizione di chi intende servirsene per fini disonesti. Occorre, pertanto, introdurre anche nel nostro sistema giuridico i mezzi idonei a perseguire e, quindi, a limitare o quantomeno a rendere difficile il compimento di detti reati. In ottemperanza a questa incontestabile necessità, l'articolo 1 del disegno di legge stabilisce l'obbligo per il prestatario della dimostrazione dell'identità personale con un valido documento, in cui siano riportate le generalità e il domicilio e l'obbligo per gli istituti e le aziende di credito della registrazione di questi dati insieme alla descrizione dei beni offerti in pegno. In tal modo si agevolano le indagini giudiziarie dirette a recuperare oggetti rubati e a risalire ai colpevoli. Devo, però, far rilevare che la relazione governativa afferma qualcosa che non è del tutto esatta e cioè che, oggi, il prestatario, all'atto del pegno, non è tenuto a dimostrare la propria identità. Ciò, ripeto, non è esatto perchè l'articolo 119 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, richiamato anche nell'articolo 1 di questo provvedimento, stabilisce esplicitamente che le persone che compiono operazioni di pegno sono tenute a dimostrare la propria identità mediante la esibizione della carta d'identità o di altro documento fornito di fotografia proveniente dall'Amministrazione dello Stato. La dimostrazione dell'identità, dunque, di per sè non è un fatto nuovo; è, invece, un fatto nuovo la procedura che la accompagna, procedura che appare piuttosto pesante ed ha fatto sollevare alcune obiezioni.

L'impiegato dell'istituto o dell'azienda di credito che si trova dietro lo sportello non concede il pegno, con l'indicazione del documento, ma deve annotare in un apposito registro le generalità e il domicilio di chi concede il pegno con l'indicazione del documento di identificazione, la data dell'operazione, il numero della polizza di pegno, nonché la descrizione dettagliata degli oggetti ricevuti in pegno, tutte operazioni abbastanza impegnative, che richiedono anche una certa elaborazione. È anche fatto obbligo di indicare a margine delle annotazioni di cui sopra le generalità dell'esibitore della polizza, all'atto dell'estinzione. Non vi è dub-

bio che una procedura così accurata rappresenta una novità e un impegno la cui utilità è, peraltro, spiegata nell'articolo 2 del disegno di legge, il quale si richiama, anche se per derogarvi, all'articolo 340 del codice di procedura penale. Detto articolo stabilisce che il giudice ha facoltà di esaminare la corrispondenza e tutti gli atti e documenti della banca o dell'istituto per rintracciare le cose da sequestrare o per accertare altre circostanze utili alla scoperta della verità e che questi atti non possono mai essere compiuti, neppure per delegazione, da ufficiali od agenti di polizia giudiziaria. Ebbene, la deroga prevista nell'articolo 2 consiste nello stabilire che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono, invece, essere delegati dal giudice ad esaminare il registro indicato nell'articolo 1, escludendo *ex adverso* che tale esame possa essere esteso alle corrispondenze, agli atti ed ai documenti degli istituti e delle aziende in parola. Consentire tale delega ad uomini impegnati in indagini su fatti criminosi mi sembra giusto ed utile per il buon esito delle indagini stesse. Non vi è dubbio che l'articolo 2 è importante per gli scopi che lo stesso disegno di legge si prefigge, anche se potrebbe apparire come una deroga alla tutela delle libertà civili dei cittadini, al di là dello stesso codice di procedura penale vigente. Ma i tempi sono cambiati ed occorre far fronte alle nuove esigenze con norme più severe.

L'articolo 3 — e la cosa mi pare abbastanza ovvia — stabilisce che alle stesse norme sono soggetti coloro che effettuano, anche occasionalmente, operazioni di credito su pegno, sempre che autorizzati. Quindi, non soltanto gli appositi istituti ma chiunque sia autorizzato a fare operazioni di prestito su pegno deve soggiacere a queste norme.

Nel secondo comma di questo articolo è stabilito poi che coloro che esercitano il credito su pegno devono avere un libro-giornale (il richiamato articolo 2215 del codice civile prescrive, appunto, il libro-giornale per le aziende commerciali), libro che deve essere bollato e vidimato dal notaio pagina per pagina. Nell'ultima pagina deve essere detto di quanti fogli il libro-giornale consta, per evitare l'eliminazione di pagine interme-

die. Sul libro-giornale devono essere descritte tutte le operazioni, con le stesse modalità previste dal secondo comma dell'articolo 1. Il libro-giornale è soggetto a vidimazione annuale.

L'articolo 4, infine, riguarda le norme penali. È prevista per chiunque violi gli obblighi di cui all'articolo 1 un'ammenda da lire centomila a un milione, che forse non è eccessivamente aspra. Questa sanzione si applica — è opportuno sottolineare la delicatezza della questione — anche alle persone cui spetta la rappresentanza dell'istituto o dell'azienda di credito. La disposizione ha sollevato qualche obiezione e qualche perplessità da parte di alcuni direttori di istituti e di aziende di credito su pegno. Essa tende, evidentemente, a far sì che le direzioni del personale di questi istituti siano particolarmente, esigenti nei confronti dei funzionari addetti a questo servizio.

Il terzo comma dell'articolo 4 stabilisce addirittura che, in caso di particolare gravità o di recidiva nell'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 1, si decade dall'autorizzazione all'esercizio del credito pignoratizio. La grave sanzione è precisata meglio nel quarto comma dello stesso articolo nel quale si stabilisce che il provvedimento di decadenza colpisce non l'intero istituto, ma le agenzie o le sedi che non hanno osservato le norme della legge di cui ci occupiamo.

Devo concludere la mia relazione con due osservazioni. Prima osservazione. Data la macchinosità del disegno di legge — l'impiegato addetto al servizio deve descrivere dettagliatamente tutte le operazioni sull'apposito registro — è prevedibile che si creino file lunghe e defatiganti davanti agli sportelli degli istituti o delle aziende di credito pignoratizio provocando disagi notevoli per coloro i quali sono antichi clienti — purtroppo! — di questi istituti, e che si rivolgono ad essi costretti da impellente bisogno.

Il quesito che pongo allora all'attenzione dei colleghi è questo: sarebbe opportuno stabilire un tetto, da un certo valore in su, per queste dettagliate formalità, oppure anche le piccole operazioni devono essere descritte nell'apposito registro? Mi rendo conto che può essere difficile stabilire questo tetto an-

1^a COMMISSIONE4^o RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1976)

che perchè c'è il rischio di svuotare il contenuto della legge in quanto il tetto può rappresentare la maglia attraverso la quale la refurtiva, suddivisa in piccoli rivoli, sfugga, poi, a qualsiasi controllo. È un'obiezione che concettualmente mi pongo; ma tuttavia ho sentito il dovere di porre il problema all'attenzione della Commissione, riservandomi di prendere posizione, nella mia qualità di relatore, sulle eventuali proposte che dovessero emergere nel corso della discussione generale.

Seconda osservazione. Il Governo è stato sensibilizzato alla presentazione del disegno di legge al nostro esame da una presa di posizione degli orafi e dei gioiellieri, che chiedevano in qualche modo tutela per il loro lavoro. Uno degli strumenti di tutela è sembrato anche un controllo migliore dell'esercizio del credito pignoratorio e soprattutto di quello sui preziosi che costituiscono l'oggetto principale di queste operazioni. C'è però il rischio che si verifichi il fenomeno opposto. Cioè, diventando difficile, oneroso e, soprattutto, defatigante rivolgersi agli sportelli degli istituti abilitati all'esercizio del credito su pegno, non potrebbe finirsi con l'agevolare, sotto la spinta dell'urgenza o della necessità di disporre di una certa somma, l'attività di una rete parallela di speculatori che, potrebbe, magari essere addirittura collegata indirettamente con gli stessi commercianti di preziosi, la cui tutela è stata certo — e doverosamente — presente al Governo nell'avanzare questo disegno di legge?

Mi rendo conto che le mie osservazioni possono creare notevoli difficoltà. Sono pronto a dare il mio contributo per risolverle; ma ho sentito il dovere di non sottovalutarle perchè, favorevole come sono al disegno di legge, ritengo tuttavia che qualche aspetto di esso vada ulteriormente meditato.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Agrimi per la sua relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

A N D Ò. Mi ricollego all'ultima parte della relazione del collega Agrimi. Egli ha parlato di un compito oneroso e defatigante.

Pertanto la sua riserva è di carattere tecnico-organizzativo. Io ne aggiungerei un'altra di carattere umano. Non dimentichiamo che queste operazioni vengono fatte anche e soprattutto da povera gente. Noi dobbiamo certamente evitare che il credito su pegno sia utilizzato da chi esercita la ricettazione ma, allo stesso tempo, dobbiamo riferirci alle finalità di questi istituti di credito su pegno che sono sorti per agevolare la povera gente. Dobbiamo perciò tenere presente il fatto che chi va a pignorare una cosa di scarso valore può anche risentire di un certo stato d'animo di mortificazione e, quindi, non dovremmo gravare questa categoria di persone anche di adempimenti piuttosto pesanti. Perciò all'aspetto tecnico-organizzativo — sottolineato dal relatore, senatore Agrimi — io vorrei aggiungere, ripeto, l'aspetto umano. Ricordiamoci, poi, che questi istituti di credito nel perseguimento dei fini istituzionali si sono proposti e si propongono di evitare lo strozzinaggio. È una considerazione, anche questa, che non possiamo non tenere presente.

M A F F I O L E T T I. Io concordo con le esigenze poste dalla relazione del senatore Agrimi e anche dall'intervento del collega Andò. In tal senso, sarei favorevole alla costituzione di una Sottocommissione con il compito di esaminare eventuali emendamenti al testo del provvedimento e solleciterei al tempo stesso — se non è già pervenuto — il parere della 2^a Commissione, in quanto ci sono problemi di coordinamento tra l'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame e la riforma del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Mi pare, però, che le osservazioni riguardassero il fine principale del disegno di legge, non l'articolo 2.

M A F F I O L E T T I. La possibilità di ispezione dei registri è un problema di poteri della pubblica sicurezza in sede di polizia giudiziaria. Mi sembra perciò che sia giusto un coordinamento.

M U R M U R A. Però gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non fanno ispe-

1^a COMMISSIONE

4° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1976)

zioni autonomamente, ma vengono delegati dal giudice.

M A F F I O L E T T I. Noi non abbiamo obiezioni di merito sul disegno di legge. Ponevo solamente un problema di coordinamento.

P R E S I D E N T E. Prima, però, chiariamoci le idee sulle finalità del disegno di legge.

T R E U. A me pare che sia opportuna e necessaria una maggiore verifica di queste operazioni che, purtroppo, non vengono svolte solamente dalla povera gente, ma anche da delinquenti comuni. Secondo me, l'eccezione alla procedura macchinosa, prevista dal disegno di legge, potrebbe essere prevista per chi è conosciuto dall'istituto quale cliente abituale e quindi non può essere sospettato di introdurre oggetti di provenienza illecita. In una parola, è necessario un coordinamento anche in questo senso. Si può evitare, cioè, la verifica rigorosa per le persone che offrono la garanzia di essere conosciute dal personale dell'istituto di credito.

D E M A T T E I S. La 1^a Commissione si interessò di questo disegno di legge durante la scorsa legislatura proprio nella stessa stesura che oggi viene sottoposta al nostro esame. Poi il provvedimento non ebbe ulteriore corso per l'anticipato scioglimento dei due rami del Parlamento. Del problema fu investita anche la Camera dei deputati. Ricordo che allora si discusse ampiamente sul disegno di legge, specialmente per quanto riguardava la deroga all'articolo 340 del codice di procedura penale e mi pare che la Commissione fu concorde nel riconoscere che si trattava di un provvedimento del magistrato, esclusivamente del magistrato, delegato all'autorità di pubblica sicurezza. Quindi non era una discrezionalità dell'autorità stessa. In altre parole, il magistrato, anzichè esercitare in proprio il potere di ispezione dei registri, lo delegava all'autorità di pubblica sicurezza. Quindi il problema della deroga all'articolo 340 fu brillantemente superato, come furono superate le questioni relative alle

norme penali che prevedevano in casi di particolare gravità o di recidiva la decadenza dall'esercizio del credito pignoratorio.

Si parlò anche di quelli che abitualmente esercitavano il pegno e che ormai erano conosciuti. In quella circostanza superammo anche questo problema perchè non siamo più ai vecchi tempi in cui a questi istituti si rivolgevano le marchese, le baronesse, le contesse che, per necessità, erano costrette a pignorare i loro gioielli. Le marchese, le contesse, le baronesse vanno scomparendo e a questi istituti si rivolge un'altra categoria di « nobili », che è rappresentata dai rapinatori che convogliano verso operazioni di credito su pegno tutte le merci provenienti da reati.

Quindi, non mi pare che ci si possa fermare troppo a considerare chi abitualmente o chi non abitualmente svolge queste operazioni, anche perchè l'esercizio del credito su pegno, che in tempi passati ha fatto le fortune di vari istituti, oggi va scomparendo. Invece è diventato più frequente il ricorso a queste operazioni da parte di chi detiene oggetti provenienti da reati.

La *ratio* del disegno di legge che stiamo esaminando è, nè più nè meno, quella di dare ogni sorta di garanzia per l'identificazione di chi conferisce il pegno e riceve il controvalore che viene stabilito dal tecnico dello istituto stesso.

Vogliamo vedere come eliminare il problema di coloro i quali potrebbero sentirsi mortificati dall'essere visti in coda davanti agli sportelli degli istituti di credito su pegno? Facciamolo pure ma, coda o non coda, quando ci si avvicina allo sportello per conferire un pegno si viene sempre riconosciuti, si tratta solo di aspettare cinque minuti o mezz'ora!

Concludo affermando che il provvedimento a me sta bene nei termini in cui è stato formulato dal Governo, anche perchè lo stesso disegno di legge è stato oggetto di esame e di approvazione nella passata legislatura.

P R E S I D E N T E. Ricordo alla Commissione che dovetti occuparmi anche nella passata legislatura di questo disegno di legge, presentato dal mio predecessore, ministro

1^a COMMISSIONE

4° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1976)

Taviani, cercando di portarlo avanti nella discussione parlamentare.

Ricordo bene che il Governo era stato spinto alla presentazione da ragioni prevalenti di pubblica sicurezza e di prevenzione: si intendeva cioè creare difficoltà all'esecuzione di determinati reati mediante l'impedimento dell'occultamento presso i monti di pegni di ciò che era stato rubato.

Credo che la fase deamicisiana romantica e patetica del monte dei pegni si stia esaurendo. Non intendo negare che esistano problemi umani; attualmente però questi strumenti vengono utilizzati anche per altre finalità. È opportuna una riflessione, ma ricordo che il Senato già si orientò verso questo testo dopo una valutazione approfondita.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

A G R I M I, *relatore alla Commissione*. Non ho altro da aggiungere, onorevole Presidente, a quanto da me detto nel corso della relazione.

D A R I D A, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei associarmi, onorevoli senatori, alle dichiarazioni del presidente Gui.

Mi rendo conto dei problemi di carattere umano che preoccupano la Commissione; oggi, però, l'interesse pubblico prevalente è costituito dall'eliminazione di una oggettiva omertà esistente nel settore. Si inseriscono, infatti, nuovamente nel mercato i preziosi rubati, speculando sull'azienda di pegno. Accertato che la sensibilità dell'azienda di credito viene sollecitata quando si depositano rilevanti quantità di gioielli, gli stessi vengono frazionati in più depositi. E ciò vale sia per i grandi che per i piccoli furti. È necessario quindi porre un freno a questo fenomeno, anche se, purtroppo, il provvedimento andrà ad intaccare la tradizionale riservatezza che caratterizza le aziende di pegno e che era giustificata nei tempi in cui i pegni assolvevano esclusivamente ad una opera di solidarietà sociale, ma non più oggi in cui si deve far fronte a drammi di ogni genere.

Vorrei, quindi, sollecitare l'approvazione del disegno di legge in esame, anche per quanto riguarda la deroga all'articolo 340 del codice di procedura penale. In seguito alle riforme approvate, un numero ridotto di giudici è sommerso da una serie di incombenze che impediscono un'efficace azione preventiva. Non sto affermando che bisogna ripetere quanto è avvenuto in passato, ma soltanto che occorre meditare sull'interesse pubblico prevalente. Le forze di polizia si trovano oggi praticamente in condizioni di inferiorità rispetto alle garanzie che circondano la delinquenza, poichè i diritti soggettivi sono stati tutti utilizzati a favore della criminalità. Spetta al magistrato prendere tutte le decisioni e l'agente di polizia giudiziaria interviene solo con una delega precisa.

Per la prima volta si apre questo velo di solidale discrezione intorno ai monti di pietà. Esistono vicende umane dolorosissime, degne di ogni rispetto, ma per un interesse pubblico superiore, che non va disatteso, il Governo sollecita l'approvazione del provvedimento in discussione. Si tratta, infatti, di un disegno di legge urgente che interessa la sicurezza pubblica e la cui mancata adozione potrebbe dare l'impressione di una manifestazione di impotenza da parte dello Stato democratico.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora allo esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Chiunque, al fine di ottenere un prestito in denaro, concede in pegno beni mobili ad un Istituto o Azienda di credito abilitati ad esercitare il credito pignoratizio disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, deve dimostrare la propria identità nei modi previsti dall'articolo 119 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

A cura dell'Istituto o Azienda di credito che concede il prestito, devono essere annotate in un apposito registro le generalità e il domicilio di chi concede il pegno con l'indicazione del documento di identificazione, la

data dell'operazione, il numero della polizza di pegno, nonchè la descrizione dettagliata degli oggetti ricevuti in pegno.

All'atto della estinzione del prestito a margine delle indicazioni di cui sopra dovranno essere segnate le generalità dell'esibitore della polizza di pegno con la indicazione del documento di identificazione personale.

Il senatore Vittorino Colombo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, nel primo comma, dopo le parole « Chiunque, al fine di ottenere un prestito in denaro », le altre: « non superiore a 100.000 lire ».

Anche il senatore Treu ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, le seguenti parole: « salvo i casi di operazioni di limitata entità e richieste da persone di nota e convalidata garanzia ».

M A F F I O L E T T I. Ci potrebbe essere un agganciamento al valore.

T R E U. Quando viene presentato un assegno, le banche difficilmente si accontentano della carta d'identità.

C O L O M B O V I T T O R I N O. Il discorso del collega Treu ha un certo fondamento, ma ritengo che sia difficile determinare la persona di nota e convalidata garanzia. Penso invece che sia giusto sottrarre a questo obbligo le piccolissime e pietose operazioni di pegno. Ecco perchè ho presentato l'emendamento tendente ad inserire, nel primo comma, dopo le parole « Chiunque, al fine di ottenere un prestito in denaro », le altre: « superiore a 100.000 lire ». Si consegna praticamente un oggetto che vale 150.000 lire perchè la legge stabilisce che il credito non deve superare i due terzi del valore dell'oggetto stesso.

D E M A T T E I S. Per avere 100.000 lire è necessario un oggetto che valga un milione.

M A F F I O L E T T I. Il problema del valore è delicato. Il prestito dovrebbe essere però superiore alle 50.000 lire.

C O L O M B O V I T T O R I N O. Non ho nulla da obiettare. L'emendamento può suonare così: « non inferiore alle 50.000 lire ».

B R A N C A. È possibile presentare un oggetto che valga 10 milioni e chiedere solo 20.000 lire. Allora avviene che anche oggetti di grande valore possono essere denunciati come aventi, invece, un valore inferiore alle 50 mila lire; ad esempio, nel caso di un orologio di platino che può sembrare d'argento. In tal modo si raggiunge ugualmente lo scopo contro il quale il provvedimento è stato concepito, per cui sono del parere che è meglio non prevedere alcuna eccezione.

M O D I C A. Dato il carattere d'emergenza del provvedimento, è forse meglio non aprirle maglie. La considerazione va fatta per quanto riguarda il primo aspetto patologico della questione, cioè l'uso di impegnare beni mobili con patto di riservato dominio. Al di sotto delle 50.000 lire possono essere impegnati radio, televisori, eccetera, non ancora di proprietà. Mi sembra, quindi, che in risposta ad uno stato di necessità, se vogliamo fare una legge dobbiamo farla in termini di severità.

M U R M U R A. Mi sembra che la natura stessa del provvedimento non consenta la possibilità di introdurre gli emendamenti proposti, anche se sono dettati da motivi umanitari di comprensione e solidarietà verso coloro che si trovano nella necessità di ricorrere al credito pignoratorio. Inviterei, pertanto, i presentatori a ritirare i loro emendamenti: approviamo il disegno di legge così come è; in seguito valuteremo le reazioni e le conseguenze e, se sarà necessario, apporteremo quelle modifiche con le quali il Parlamento vorrà certamente venire incontro a provate esigenze di carattere umano.

A G R I M I, *relatore alla Commissione.* Mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Colombo. Sono invece preplesso per ciò che attiene alla proposta di modifica del col-

1^a COMMISSIONE

4° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1976)

lega Treu, perchè la responsabilità ricadrebbe sull'impiegato.

D A R I D A, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il normale ricettatore paga una cifra irrisoria al delinquente; mi pare che vi sia addirittura una decurtazione dell'ottanta per cento. Al monte dei pegni poi non si può ottenere più di un terzo. Non sono pertanto d'accordo con lei, senatore Colombo.

COLOMBO VITTORINO. Comprendo il senso delle obiezioni sollevate al mio emendamento e, pertanto, lo ritiro.

T R E U. Anche io ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, in attesa del prescritto parere della Commissione giustizia, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 10,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI